

**RISOLUZIONE <sup>(1)</sup>****sulla cooperazione infrastrutturale tra l'UE e i paesi del partenariato orientale: progetti comuni nel campo del trasporto stradale, ferroviario e aereo**

(2015/C 315/02)

L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE EURONEST,

- vista la risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2013 sulla politica europea di vicinato: verso un rafforzamento del partenariato. Posizione del Parlamento europeo sulle relazioni del 2012,
  - viste le risoluzioni del Parlamento europeo sulla revisione della politica europea di vicinato e della sua dimensione orientale nonché le risoluzioni sulla Repubblica d'Armenia, sulla Repubblica dell'Azerbaijan, sulla Repubblica di Bielorussia, sulla Georgia, sulla Repubblica di Moldova e sull'Ucraina,
  - vista la dichiarazione congiunta del vertice del partenariato orientale tenutosi a Vilnius il 28 e 29 novembre 2013 dal titolo «Eastern Partnership: the way ahead» (Il partenariato orientale: il cammino da seguire),
  - visti la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «L'Unione europea e le regioni limitrofe: un approccio rinnovato alla cooperazione in materia di trasporti» [COM(2011) 415] e il piano per i trasporti con i paesi vicini dell'Unione europea elaborato dalla Commissione, che interessa il settore dell'aviazione, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, il trasporto stradale e ferroviario e i collegamenti infrastrutturali,
  - vista la dichiarazione congiunta sul futuro della cooperazione con il partenariato orientale nel settore dei trasporti rilasciata dai ministri dei Trasporti degli Stati membri dell'UE e dei paesi del partenariato orientale e dai rappresentanti della Commissione europea,
  - viste le conclusioni del Consiglio sulla cooperazione nel settore dei trasporti con le regioni vicine all'UE, adottate al termine della 3116<sup>a</sup> riunione del Consiglio «Trasporti, telecomunicazione ed energia»,
  - visto il libro bianco della Commissione del 2011 dal titolo «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile»,
  - visto l'elenco dei progetti infrastrutturali prioritari rientranti sulla rete regionale dei trasporti del partenariato orientale, approvato in occasione della riunione dei ministri dei Trasporti dell'UE del partenariato orientale, tenutasi il 9 ottobre 2013 a Lussemburgo,
  - vista gli accordi di associazione sottoscritti dall'UE rispettivamente con l'Ucraina, la Moldova e la Georgia,
  - vista l'efficienza della navigazione via mare e sulle acque fluviali ai fini della circolazione dei beni, dei contatti fra le persone e di una migliore integrazione del mercato,
1. sottolinea il fatto che i trasporti sono determinanti per la prosperità dell'Europa in quanto consentono una distribuzione efficiente dei beni e il libero spostamento dei cittadini; ricorda che l'UE è uno dei principali partner politici ed economici dei paesi del partenariato orientale e che una cooperazione rafforzata nel settore dei trasporti potrebbe contribuire in modo significativo al rafforzamento economico e alla stabilizzazione politica di questi paesi; rileva che i cittadini e le imprese dell'UE e delle regioni vicine sono i beneficiari diretti di una migliore cooperazione nel settore dei trasporti, volta a ridurre il tempo e le risorse impiegati per il trasporto di beni e passeggeri e per la fornitura di servizi, e che una maggiore integrazione del mercato può inoltre contribuire a creare nuove opportunità di mercato sia per le imprese dell'UE sia per quelle delle regioni confinanti;

<sup>(1)</sup> Adottata il 17 marzo 2015 a Yerevan, Armenia.

2. ritiene che migliori infrastrutture di trasporto e una maggiore integrazione del mercato possano accrescere la qualità dei collegamenti, garantendo spostamenti agevoli per i passeggeri e il trasporto sicuro ed efficiente dei beni, tenendo conto della specifica situazione geografica dei paesi del partenariato orientale; auspica, a tale riguardo, che vi sia un chiaro nesso tra la politica per i trasporti nei paesi del partenariato orientale e la strategia Europa 2020;
3. sottolinea che una maggiore integrazione tra il mercato dei trasporti dell'UE e quello dei suoi partner orientali dipende dalla volontà e dalla preparazione di ciascun paese in tal senso ed è subordinata ai progressi dei paesi vicini nell'applicazione di norme equivalenti a quelle adottate dall'UE nel campo sociale, ambientale e della sicurezza; invita l'UE a fornire tutta l'assistenza e la consulenza tecnica necessarie e a non adottare un approccio protezionistico;
4. rimarca che occorre superare le ampie divergenze persistenti tra l'Europa orientale e occidentale in termini di infrastrutture di trasporto e rendere il continente europeo più omogeneo sotto questo profilo;
5. ricorda che il fenomeno della congestione rappresenta una grande fonte di preoccupazione, soprattutto per il trasporto stradale e aereo; sottolinea l'esigenza di far fronte alle considerevoli strozzature esistenti nel settore dei trasporti in Europa, allo scopo di soddisfare la domanda di viaggio dei cittadini e la necessità economica di trasportare beni e fornire servizi, prevenendo problemi in termini di risorse e ambiente;
6. prende atto dell'adozione dei nuovi orientamenti concernenti la rete TEN-T, che prevedono una rete centrale e una rete globale di infrastrutture strategiche europee nelle regioni orientale e occidentale dell'Unione europea e definiscono quindi lo Spazio unico europeo dei trasporti; invita la Commissione europea a riflettere sulla possibilità di collegare la rete centrale del progetto TEN-T con la rete di trasporto dei paesi del partenariato orientale;
7. sollecita la Commissione a intraprendere e pubblicare, d'intesa con i governi dei partner orientali, una valutazione congiunta delle infrastrutture di trasporto, dei nodi e dei collegamenti di interesse reciproco che potrebbero costituire una base completa per progetti comuni futuri;
8. ammette l'accresciuta pressione esercitata sulle risorse pubbliche affinché vengano destinati finanziamenti alle infrastrutture; evidenzia la necessità di un nuovo approccio ai finanziamenti e alla definizione dei prezzi, basato su partenariati tra soggetti pubblici e privati, che consentirebbe alle comunità locali di collaborare con attori privati interessati e agenzie pubbliche e di utilizzare fondi internazionali per creare mezzi di trasporto capaci di offrire benefici per tutte le parti coinvolte; esorta gli Stati membri dell'UE e i paesi del partenariato orientale a condividere le migliori esperienze e intensificare la cooperazione in questo campo;
9. riconosce l'importanza di un ulteriore miglioramento del contesto per gli investimenti nei paesi del partenariato orientale al fine di attrarre investimenti dagli Stati membri dell'UE nel settore del trasporto stradale, ferroviario, marittimo e aereo che sostengano lo sviluppo delle relative infrastrutture, l'integrazione fra i paesi del partenariato orientale e gli Stati membri dell'UE, l'adozione delle norme vigenti nell'Unione e lo sviluppo di capacità nei paesi del partenariato orientale;
10. incita la Commissione e i governi dei partner orientali a inserire il principio della facilità dei trasporti negli accordi commerciali futuri;
11. sottolinea che le riforme nel settore dei trasporti nei paesi del partenariato orientale dovrebbero garantire un maggiore avvicinamento agli standard di trasporto dell'UE; ritiene che i negoziati sugli accordi in materia di servizi aerei tra l'UE e i paesi del partenariato orientale debbano essere conclusi con i paesi che li hanno iniziati e, a tale riguardo, auspica il solerte avvio di negoziati simili con il resto dei paesi del partenariato orientale; ritiene altresì che sia opportuno migliorare la sicurezza marittima attraverso riforme programmatiche nonché l'utilizzo delle bandiere nel rispetto del memorandum d'intesa di Parigi sui controlli portuali da parte dello Stato di approdo, e che i paesi partner debbano essere in grado di dimostrare l'esistenza di standard più elevati in termini di sicurezza stradale e di aver adottato misure concrete al fine di accrescere l'interoperabilità ferroviaria con l'UE; reputa necessario migliorare i collegamenti di trasporto con l'UE attraverso una più attenta pianificazione delle reti e l'impegno in progetti infrastrutturali prioritari che contribuiscano a collegare i paesi partner con la rete transeuropea dei trasporti; incoraggia i paesi partner a risanare i collegamenti stradali esistenti e a costruirne di nuovi;

12. prende atto dell'esistenza di frontiere chiuse all'interno del territorio dei paesi del partenariato orientale nonché delle difficoltà di comunicazione dei paesi sprovvisti di accesso diretto al mare ed esorta, a tale proposito, l'UE a contribuire a rendere più aperte e accessibili le vie di comunicazione attraverso l'attuazione di progetti tangibili;
13. rimarca che il cielo unico europeo, attualmente in fase di realizzazione, dovrebbe essere esteso al fine di includere i paesi vicini dell'UE e che il riconoscimento del diritto dell'UE e del principio della «designazione da parte dell'UE» costituisce una condizione preliminare minima a tal fine; rileva che il cielo unico europeo mira a migliorare la sicurezza e a ridurre ritardi, costi ed emissioni e che, nell'ambito di un approccio graduale alla sua istituzione, i paesi vicini dell'UE intendono formare blocchi funzionali di spazio aereo con gli Stati membri dell'UE o aderirvi; invita i paesi del partenariato orientale ad agevolare le comunicazioni aeree sia tra loro stessi e l'UE sia all'interno del territorio del partenariato orientale;
14. ricorda che il trasporto stradale svolge un ruolo chiave nei flussi commerciali con i paesi del partenariato orientale che hanno frontiere terrestri comuni con l'UE; osserva, tuttavia, che procedure amministrative farraginose all'attraversamento delle frontiere continuano a rappresentare un ostacolo a un flusso efficiente dei beni tra l'UE e i suoi vicini orientali e che, in media, alle frontiere si perde il 40 % dei tempi di trasporto totali, a causa di discrepanze fra le procedure amministrative; evidenzia che agevolare le procedure previste all'attraversamento delle frontiere è pertanto estremamente importante al fine di incentivare gli scambi riducendo tempi e costi e che condividere l'esperienza di riforme positive realizzate in questo campo recherebbe benefici ai paesi del partenariato orientale;
15. richiama l'attenzione sul fatto che la mortalità legata a incidenti stradali è considerevolmente più elevata nella maggior parte dei paesi del partenariato orientale rispetto alla media dell'UE e che pertanto il basso livello di sicurezza stradale in tali paesi rappresenta motivo di preoccupazione diretta per l'UE; rammenta che il miglioramento della sicurezza stradale attraverso la formazione, la condivisione delle migliori prassi, la sensibilizzazione e la promozione di infrastrutture stradali più sicure, ivi compresi parcheggi sicuri, costituisce una priorità dal punto di vista della cooperazione dell'UE e dell'assistenza finanziaria che essa presta alle regioni vicine; incoraggia la Commissione europea a valutare la possibilità di estendere servizi per sistemi di trasporto intelligenti comuni a livello dell'UE ai paesi del partenariato orientale;
16. accoglie con favore il fatto che diversi paesi del partenariato orientale hanno manifestato interesse per un maggiore accesso al mercato stradale dell'UE e ritiene che quest'ultima debba esercitare le sue competenze esterne in questo campo nella prospettiva di un'ulteriore integrazione di mercato con tali paesi; esorta, a tale riguardo, la Commissione a svolgere un attento monitoraggio presso i paesi partner per far sì che essi attuino e applichino le norme sociali, ambientali e di sicurezza vigenti e che gli Stati membri non ricorrano a misure protezioniste; ritiene che il principale obiettivo di tale iniziativa debba consistere in una graduale rimozione delle restrizioni quantitative in cambio dell'attuazione di norme che garantiscano la qualità dei servizi di trasporto stradale tra l'UE e i paesi del partenariato orientale, un concetto non previsto dai regimi bilaterali attualmente in vigore;
17. sottolinea che sono necessari sistemi tariffari aperti, equi, non discriminatori, trasparenti ed efficienti per l'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie lungo i corridoi tra l'UE, i suoi vicini orientali, il Medio Oriente e l'Asia al fine di sfruttare appieno il potenziale del trasporto ferroviario delle merci (compresi il risanamento dei collegamenti ferroviari esistenti e la costruzione di nuovi collegamenti, più efficienti); incoraggia la cooperazione a livello regionale in questo ambito e rileva con sgomento che fra le barriere fisiche alla crescita degli scambi e del trasporto di merci figurano anche la mancanza di sistemi ferroviari interoperabili, tecnologie insufficienti e materiale rotabile in cattive condizioni; nota che l'efficienza del trasporto ferroviario di passeggeri può essere incrementata da una migliore cooperazione ai punti di attraversamento delle frontiere, senza che ciò comporti ingenti investimenti infrastrutturali;
18. promuove l'impiego di veicoli a basse emissioni di anidride carbonica e di infrastrutture che utilizzino carburanti alternativi al fine di ridurre il consumo di combustibili fossili e conseguentemente l'impatto dei trasporti sull'ambiente;

19. sottolinea che è opportuno portare avanti riforme tese ad avvicinare il settore ferroviario dei paesi del partenariato orientale agli standard sociali, ambientali, di sicurezza e interoperabilità vigenti nell'UE, poiché ciò non solo recherebbe vantaggi al trasporto di passeggeri e merci, ma attirerebbe anche maggiori investimenti nel settore ferroviario; osserva che l'elevata domanda di modernizzazione del materiale rotabile nei paesi vicini crea nuove opportunità di mercato per le aziende dell'UE; evidenzia che le summenzionate riforme costituiscono anche un requisito indispensabile per qualsiasi apertura del mercato in futuro;
  20. sollecita l'assistenza dell'UE nel garantire il rispetto delle norme attraverso la condivisione di informazioni sullo sviluppo di programmi di sicurezza nazionali nel settore dell'aviazione civile e delle migliori prassi nell'attuazione delle misure di sicurezza e del relativo controllo di qualità; pone l'accento sul fatto che occorre dare piena attuazione alle norme internazionali in materia di aviazione stabilite dall'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO) e rileva che la convergenza normativa nella regione, mirata a raggiungere standard superiori ai livelli regolamentari vigenti, potrebbe essere agevolata dal miglioramento della conoscenza e dell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione previste dalla Conferenza europea dell'aviazione civile (CEAC) e dai principi sanciti dalla legislazione primaria dell'UE;
  21. rileva che i paesi del partenariato orientale dovrebbero anche essere i futuri beneficiari del programma di ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR), volto a modernizzare le infrastrutture di controllo del traffico aereo in Europa, e che una maggiore assistenza da parte dell'UE ai paesi partner impegnati nell'ammodernamento dei loro sistemi di gestione del traffico aereo sarebbe accolta con grande favore;
  22. sostiene una maggiore convergenza normativa e il conseguimento della conformità regolamentare in tutti i settori del trasporto; la creazione, a livello istituzionale, di agenzie pubbliche competenti per lo sviluppo del trasporto stradale, ferroviario, marittimo e aereo nonché l'adozione di norme coerenti, attraverso lo scambio delle migliori prassi a livello dell'UE, l'assistenza tecnica e l'organizzazione di visite di studio, laboratori e forum;
  23. appoggia sia l'attuazione di progetti infrastrutturali nel settore dei trasporti sulla rete di trasporto del partenariato orientale grazie a programmi e strumenti dell'UE esistenti che migliorino i collegamenti con la rete centrale del progetto TEN-T, sia il completamento dei progetti in corso volti a collegare i paesi del partenariato orientale con le reti di trasporto dell'UE;
  24. reputa necessario che l'Ucraina, la Moldova e la Georgia, in quanto firmatarie di accordi di associazione, ricevano un sostegno adeguato dall'UE per lo sviluppo del trasporto stradale, ferroviario, aereo e marittimo;
  25. sottolinea che il trasporto marittimo e le vie navigabili rappresentano un fattore fondamentale per lo sviluppo del commercio, per agevolare gli spostamenti dei passeggeri e per una migliore interconnessione tra i sistemi di trasporto, purché si tenga conto delle caratteristiche geografiche specifiche dei paesi del partenariato orientale;
  26. incarica i suoi copresidenti di trasmettere la presente risoluzione al presidente del Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'UE e dei paesi del partenariato orientale.
-